



Città dell'Aquila

Prot n° 0025718 del 20/04/2012

USCITA

IL SINDACO DELL'AQUILA

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

Oggetto: Collocazione territoriale temporanea delle sedi farmaceutiche del Comune dell'Aquila sino alla data del 31 dicembre 2012.

PREMESSO CHE

- la pianta organica delle farmacie vigente nel Comune di L'Aquila, approvata giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 121 del 21 febbraio 2005, individua n. 18 sedi farmaceutiche dislocate nell'ambito del territorio comunale;
- il sisma del 6 aprile 2009 ha fortemente inciso sul sistema di assistenza farmaceutica nel medesimo ambito territoriale giacché ha reso inagibili 10 farmacie, delle quali 7 ubicate nel centro storico ed in ogni caso nella cosiddetta zona rossa, come originariamente delimitata, e che tutto ciò ha originato un grave disservizio, generando una situazione di emergenza che deve essere fronteggiata anche mediante poteri straordinari e specifici attribuiti al Sindaco ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
- in particolare, in base a quanto previsto dall'art. 50, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- al successivo comma 5 è disposto che, in presenza di una emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco adotta ordinanze contingibili ed urgenti quale rappresentante della comunità locale, confermando quanto all'uopo previsto dall'art. 117, del D.Lgs. 112/1998;

ATTESO CHE

- l'art. 1, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, fa carico al Sindaco di adottare le necessarie ed urgenti iniziative volte ad assicurare alla popolazione colpita dagli eventi sismici l'assistenza necessaria ed indispensabile, anche mediante l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti, così come peraltro confermato dal parere espresso in data 8 giugno 2009 dall'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, come evincibile dalla nota prot. n. 15061/8/2084 del 25 giugno 2009 a firma del Responsabile Direzione Regionale Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica, con la quale è stata rinviata l'adozione di ogni provvedimento teso al ripristino della corretta assistenza farmaceutica in capo al Comune dell'Aquila, richiamando a tal uopo espressamente le disposizioni di cui al citato art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998;

CONSIDERATO CHE

- si è reso conseguentemente necessario assicurare, già dalla data del sisma, continuità nel servizio pubblico svolto sul territorio comunale dalle farmacie ivi operanti;

PRESO ATTO

- delle indicazioni emerse in occasione dei diversi incontri all'uopo tenutisi ed in particolare di quanto evidenziatosi nella riunione svoltasi in data 1 luglio 2009, presso la sede dell'ANCE, alla presenza del Vice Sindaco e dei Tecnici del Settore Territorio del Comune dell'Aquila, dei rappresentanti dell'Ordine dei Farmacisti, di Federfarma L'Aquila, di AFM SpA, nonché dei titolari delle farmacie direttamente interessate, in merito alla proposta di localizzazione temporanea delle sedi farmaceutiche di seguito riportate:
 - Sede Dr. Giuseppe Pulcini S. Sisto
 - Sede Dr. Antonio Marulli (già Dr.ssa Anna Maria Carli) Trony-GS
 - Sede Dr.ssa Annalisa Fanini Zona Parcheggio L. Natali
 - Sede Dr.ssa Patrizia Sericchi Bazzano – "Lo Shaly"
 - Sede Dr.ssa Giuseppina Fabioneri L'Aquilone
 - Sede Dr. Piergiovanni Battibocca S. Antonio
 - Sede Dr.ssa Clara Romanelli S. Francesco

PRESO ATTO ALTRESI'

- degli elaborati tecnici predisposti dal Settore Territorio di questo Comune, individuanti sia gli specifici punti in cui ubicare in via temporanea le sedi farmaceutiche in menzione, sia le ragioni giustificative a suffragio di dette localizzazioni;

RISCONTRATO CHE

- per le suesposte motivazioni, con Ordinanza sindacale prot n. 18468 del 9 luglio 2009 si è provveduto a disporre l'utilizzo, in deroga alla pianta organica e sino al 30 novembre 2009, degli specifici punti in cui localizzare temporaneamente le sedi farmaceutiche in menzione, mediante l'allestimento di apposite strutture mobili in possesso delle caratteristiche previste ai sensi di legge;

RISCONTRATO ALTRESÌ CHE

- persistendo le ragioni giustificative poste a fondamento della citata Ordinanza prot. n. 18468/2009 e non risultando ancora delineato il nuovo quadro di stabilità demografica propedeutico all'avvio di qualsiasi procedimento finalizzato alla revisione della pianta organica, con successiva Ordinanza sindacale prot. n. 36135 del 14 dicembre 2009, si è disposto l'utilizzo, sempre in deroga alla stessa pianta organica e sino al 31 marzo 2010, degli specifici punti in cui erano già state temporaneamente localizzate le sedi farmaceutiche in menzione, prevedendo inoltre la nuova localizzazione temporanea della farmacia della Dr.ssa Annalisa Fanini in Piazza Battaglione degli Alpini;

RAVVISATO CHE

- allo stato persistono tutte le condizioni che hanno reso necessaria la individuazione delle diverse sedi temporanee in premessa, onde assicurare la regolare erogazione del servizio farmaceutico in favore dell'utenza, ancor più alla luce della persistente situazione emergenziale, con il connesso assetto socio-demografico-territoriale, come delineatosi alla data odierna e ciò anche nelle more che possa essere portato a termine l'iter procedurale teso alla individuazione delle nuove sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni con Legge 24 marzo 2012, n. 27;



RAVVISATO INFATTI CHE

- in base all'art. 1, comma 2, della Legge n. 475/1968, come modificato dal citato art. 11, *"Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che ci sia una farmacia ogni 3.300 abitanti"* e che a norma del successivo comma 3, nel nuovo testo, *"La popolazione eccedente, rispetto al parametro ci cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso"*;
- ai sensi di quanto inoltre stabilito dal susseguente art. 1-bis, *"In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:*
 - a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;*
 - b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia, a una distanza inferiore a 1.500 metri"*;
- a norma del comma 10 del ridetto art. 11, *"Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede"*;

RAVVISATO INFINE CHE

- sempre ai sensi dell'art. 11, il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica;
- alla luce delle soprariportate disposizioni, questo Ente Locale sta procedendo alla individuazione delle nuove sedi farmaceutiche da istituire, al fine di assicurare una sempre più capillare presenza sul territorio del servizio in questione, ancor più persistendo la situazione emergenziale post sisma;

RILEVATO CHE

- medio tempore necessita continuare ad assicurare, in deroga alla vigente pianta organica e sino al 31 dicembre 2012, data della prima verifica da condurre ex lege circa l'utilizzo delle sedi in cui le farmacie operanti alla data del sisma sono state temporaneamente ricollocate;

PRESO ATTO IN MERITO

- della nota in data 18 maggio 2010, prot. n. 19123/18.05.2010, con la quale il Dr. Antonio Marulli, Responsabile della Farmacia Duomo, già collocata nel piazzale antistante il supermercato Carrefour (ex Trony-GS), comunicava di aver reperito locale idoneo alla erogazione del servizio farmaceutico in spazio contiguo a quello occupato, ove ha provveduto a trasferire la farmacia, all'esito dei lavori di adeguamento;
- della nota in data 6 dicembre 2010, prot. n. 50230, con la quale la Dr.ssa Patrizia Sericchi formulava richiesta in ordine alla possibilità di collocare la propria sede temporanea in apposito locale ubicato in Via Pescara n. 29, sul lato opposto della strada delimitante la perimetrazione della pianta organica di appartenenza, ma che a detta richiesta non ha fatto seguito alcuna ulteriore comunicazione;



PRESO ATTO INFINE

- della collocazione temporanea del container adibito a sede Farmaceutica AFM SpA di Viale della Croce Rossa, nel piazzale antistante il supermercato Carrefour (ex GS) di Via Vicentini, all'interno della pianta organica di appartenenza, attesa la persistente inagibilità dell'immobile nel quale la stessa era originariamente ubicata;
- dell'avvenuta riapertura della Farmacia della Dr.ssa Clara Romanelli all'interno della originaria sede di Via Angelo Colagrande n. 22C;

DATO ATTO IN MERITO

- che non avendo avuto seguito l'istanza di trasferimento formulata da parte della Dr.ssa Sericchi, appare opportuno mantenere la attuale collocazione temporanea della farmacia in questione in Bazzano, nel piazzale antistante il ristorante "Lo Shaly";

ACQUISITE

- in data 5 dicembre 2010, prot. n. 50344/06.12.2010 la nota con la quale i farmacisti risultati destinatari della ridetta ordinanza sindacale prot. n. 36135 del 14 dicembre 2009, hanno richiesto a questa Amministrazione Comunale la proroga del provvedimento in menzione;
- il successivo 14 dicembre, prot. n. 51581, la medesima nota debitamente vistata dal Presidente dell'Ordine dei Farmacisti di L'Aquila;

EVIDENZIATO NUOVAMENTE CHE

- la dislocazione territoriale individuata con le citate Ordinanze sindacali prott. n. 18468/2009 e n. 36135/2009, ha consentito la capillare erogazione del servizio farmaceutico in favore dell'utenza anche alla luce del vigente quadro emergenziale post sisma;

RITENUTO

- pertanto di disporre, in deroga alla vigente pianta organica e sino al 31 dicembre 2012, scadenza del periodo di verifica del numero delle sedi farmaceutiche istituibili alla luce delle previsioni di cui al D.L. n. 1/2012, convertito con Legge n. 27/2012, l'utilizzo degli spazi in cui le farmacie operanti alla data del sisma sono state temporaneamente localizzate in conseguenza del sisma, anche allestendo apposite strutture mobili, onde continuare ad assicurare la capillare erogazione del servizio in argomento e precisamente:
 - Sede Dr. Giuseppe Pulcini S. Sisto
 - Sede Dr.ssa Annalisa Fanini P.zza Battaglione Alpini
 - Sede Dr.ssa Giuseppina Fabioneri L'Aquilone
 - Sede Dr. Piergiovanni Battibocca S. Antonio
 - Sede Dr.ssa Patrizia Sericchi Bazzano - "Lo Shaly"
- di autorizzare la allocazione temporanea sino al 31 dicembre 2012 della sede della Farmacia del Duomo, del Dr. Antonio Marulli, in apposito locale sito all'interno dell'immobile commerciale contiguo allo spazio aperto precedentemente occupato con container;
- di autorizzare altresì la allocazione temporanea, parimenti sino al 31 dicembre 2012, del container adibito a sede Farmaceutica AFM SpA di Viale della Croce Rossa nel piazzale antistante il supermercato Carrefour (ex GS) di Via Vicentini, all'interno della pianta organica di appartenenza, attesa la persistente inagibilità dell'immobile nel quale era originariamente ubicata;

VISTI

- la L. 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificata da ultimo con D.L. n. 1/2012, convertito con Legge n. 27/2012;



VISTI ALTRESÌ

- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- l'art. 50, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 1, comma 3, della OPCM n. 3753/2009;
- le Ordinanze Sindacali prot. n. 18468/2009 e prot. n. 36135/2009;
- la nota a firma dei farmacisti interessati in data 5 dicembre 2010, vistata dal Presidente dell'Ordine dei Farmacisti;
- la nota del Dr. Antonio Marulli in data 18 maggio 2010, prot. n. 19123;
- la nota della Dr.ssa Patrizia Sericchi in data 6 dicembre 2010, prot. n. 50230;

ORDINA

per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- l'utilizzo, in deroga alla vigente pianta organica e sino al 31 dicembre 2012, scadenza del periodo di verifica del numero delle sedi farmaceutiche istituibili alla luce delle previsioni di cui al D.L. n. 1/2012, convertito con Legge n. 27/2012, degli spazi in cui le farmacie operanti alla data del sisma sono state temporaneamente localizzate in conseguenza del sisma, anche allestendo apposite strutture mobili, onde continuare ad assicurare la capillare erogazione del servizio in argomento e precisamente:
 - Sede Dr. Giuseppe Pulcini
 - Sede Dr.ssa Annalisa Fanini
 - Sede Dr.ssa Giuseppina Fabioneri
 - Sede Dr. Piergiovanni Battibocca
 - Sede Dr.ssa Patrizia Sericchi
- di autorizzare la allocazione temporanea sino al 31 dicembre 2012 della sede della Farmacia del Duomo, del Dr. Antonio Marulli, in apposito locale sito all'interno dell'immobile commerciale contiguo allo spazio aperto precedentemente occupato con container;
- di autorizzare altresì la allocazione temporanea, parimenti sino al 31 dicembre 2012, del container adibito a sede Farmaceutica AFM SpA di Viale della Croce Rossa nel piazzale antistante il supermercato Carrefour (ex GS) di Via Vicentini, all'interno della pianta organica di appartenenza, attesa la persistente inagibilità dell'immobile nel quale era originariamente ubicata;

S. Sisto
P.zza Battaglione Alpini
L'Aquilone
S. Antonio
Bazzano – "Lo Shaly"

PRENDE ATTO

- dell'avvenuta riapertura della Farmacia della Dr.ssa Clara Romanelli all'interno della originaria sede di Via Angelo Colagrande n. 22C;

DÀ ATTO

- della immediata efficacia delle determinazioni di cui al presente provvedimento, disponendo la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune dell'Aquila e la sua trasmissione al Presidente della Giunta Regionale - Commissario Delegato, al Prefetto dell'Aquila, alla Direzione Regionale Politiche della Salute – Servizio Assistenza Farmaceutica, al Direttore Generale della ASL 01 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, all'AFM SpA, a Federfarma di L'Aquila, all'Ordine dei Farmacisti di L'Aquila, al Settore Pianificazione e Ripianificazione del Territorio del Comune dell'Aquila ed infine ai singoli destinatari delle prescrizioni ivi contenute per gli adempimenti di rispettiva competenza.



- che avverso il presente provvedimento è possibile proporre:
 - ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni;
 - in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Responsabile del procedimento ai sensi di legge è il Dr. Fabrizio Giannangeli, Via Capo Croce n. 1
- 67100 L'Aquila, tel. 0862/401760.

L'Aquila, li 20 aprile 2012

Il Sindaco
On. Dr. Massimo Cialente

